

N. 00134/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 01271/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2011, proposto da:  
Mahvan Barwari, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138;

***contro***

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

***per l'accertamento***

- dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in ordine all'istanza di riconoscimento della Protezione Internazionale, previa audizione, inoltrata in data 04.03.2011, compilandoli relativo Mod. c/3;

- nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con il suddetto silenzio inadempimento/rifiuto;

per l'emanazione

dell'ordine immediato di convocare per l'audizione personale del ricorrente

e per la condanna

della Pubblica Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto nel termine di giorni 30, ex art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010, con richiesta di provvedere, ex art. 117, del D.Lgs. n. 104/2010, alla nomina di un Commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell'Amministrazione oltre il termine assegnato;

e per la condanna

delle Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, per l'illegittimità dell'azione posta in essere dalle stesse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori l'avv. T. Sangiovanni e l'avv. dello Stato I. Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Territoriale di Bari sulla propria istanza di riconoscimento della Protezione Internazionale, con condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Il ricorrente è giunto clandestinamente in Italia e, dopo aver richiesto al Questore della Provincia di Bari il riconoscimento della Protezione Internazionale ovvero il riconoscimento della Protezione sussidiaria, è stato dapprima ospite presso il Centro di Accoglienza dei Richiedenti Asilo di Bari – Palese e poi presso il Centro di Accoglienza di Emergenza sito a Mineo (Ct).

Il ricorrente, assumendo l'inerzia dell'Amministrazione intimata sull'istanza proposta, non essendovi stata neanche la convocazione finalizzata all'ascolto da parte della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, ha proposto il ricorso in esame deducendo i seguenti motivi di censura, con espresso richiamo al disposto di cui all'art. 31 comma 3 c.p.a.:

1) violazione dell'art. 2 della L 241/90 in combinato disposto con gli artt. 26 e 27, comma 2, del D.Lvo 25/08.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

## DIRITTO

Occorre preliminarmente considerare che la documentazione prodotta in atti da parte dell'Amministrazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato è irricevibile, in quanto depositata in violazione dei termini minimi di legge, conformante alla eccezione in tal senso sollevata dalla difesa del ricorrente.

Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso in esame è fondato solo in parte e nei limiti di seguito precisati.

Quanto al merito, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento sull'istanza di che trattasi, ricorrendo i presupposti formali e processuali relativi all'ammissibilità dell'azione proposta.

Deve infatti osservarsi che il comportamento serbato dall'Amministrazione sull'istanza in esame è del tutto illegittimo e contravviene a tutti i principi e a tutte le norme in tema di azione amministrativa.

Ed invero la pretesa azionata si sostanzia nell'interesse ad ottenere un provvedimento espresso e conclusivo dell'iter procedimentale.

Tale interesse non risulta scalfito dall'eventuale ascolto del ricorrente da parte della speciale Commissione, il quale costituisce atto intermedio di natura istruttoria, prodromico all'adozione del provvedimento finale (che costituisce il momento di soddisfazione dell'interesse azionato).

Va dichiarata pertanto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero

dell'Interno sull'istanza di che trattasi, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedervi, adottando il provvedimento conclusivo entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e disponendo fin d'ora, per il caso di persistente inerzia del Ministero resistente, che a tanto provveda - entro l'ulteriore termine di giorni trenta - il Prefetto di Brindisi o suo delegato, nominato all'uopo con la presente Commissario ad Acta, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente, spese che si liquidano fin d'ora anticipatamente nella misura di € 500,00.

Il ricorso proposto non può invece trovare accoglimento sotto i restanti profili.

Ed invero, quanto alla domanda risarcitoria e alla richiesta di pronuncia in ordine alla fondatezza sostanziale dell'istanza ex art. 31 co. 3 c.p.a., rileva il Collegio che l'ambito di discrezionalità riservato dalla legge all'Amministrazione in ordine all'ammissione o meno del ricorrente al regime di protezione internazionale esclude di per sé che questo Tribunale possa desumere direttamente e dalla documentazione in atti l'eventuale fondatezza dell'istanza; parimenti, con riferimento alla domanda risarcitoria, rileva il Collegio che - anche a prescindere dalla pregiudiziale inammissibilità della stessa per assoluto difetto di prova in ordine all'an e per genericità - la sussistenza o meno di danno risarcibile risulta correlata all'esito dell'istanza di protezione e alla successiva evoluzione dell'iter

procedimentale.

Infine, per quanto concerne il gratuito patrocinio, il Collegio, rilevato che il ricorrente risulta provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio dalla competente Commissione ex art. 14, all. 2 c.p.a., esaminati gli atti, ammette definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio, condividendo le motivazione addotte dalla Commissione, e dispone la liquidazione a favore del difensore nei sensi indicati in motivazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero dell'Interno di provvedere sull'istanza in esame entro il termine di giorni trenta a far data dal giorno di notificazione e/o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Dispone, in caso di inerzia del Ministero dell'Interno, la nomina come Commissario ad acta del Prefetto di Brindisi o suo delegato, che provvederà entro l'ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla richiesta di parte ricorrente.

Liquida in favore del predetto Commissario ad acta per la sua eventuale attività la complessiva somma di € 600,00 (Seicento), a

carico dell'Amministrazione inadempiente.

Ammette definitivamente la parte ricorrente al patrocinio gratuito e dispone la liquidazione in favore del difensore, avv. Tiziana Sangiovanni, della complessiva somma di € 500,00 (cinquecento) oltre IVA e CPA, per spese ed onorari del giudizio, tenuto conto che il presente ricorso fa parte di un gruppo di ricorsi simili aventi lo stesso oggetto e le stesse censure.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

